

Servizio di conciliazione delle controversie condominiali

È stato predisposto dalla Confedilizia il “Regolamento di conciliazione delle controversie di natura condominiale”, che consente a tutte le Associazioni territoriali di offrire ai propri iscritti un servizio di conciliazione rapido ed efficiente per la soluzione delle controversie che possono insorgere fra condòmini, fra questi ed il condominio e fra il condominio e terzi. Tale regolamento contiene infatti, analiticamente elencate, tutte le norme di condotta che i conciliatori, nello svolgimento del proprio incarico, sono tenuti scrupolosamente ad osservare, e in esso sono descritte, in modo semplice e chiaro, le varie fasi del procedimento conciliativo.

Presso le Associazioni territoriali della Confedilizia sono presenti apposite Giunte di conciliazione composte dal Presidente dell’Associazione interessata e da due membri da lui nominati. Tali Giunte si occupano di: selezionare, tra i professionisti di cui si avvale la singola Associazione, i nominativi da iscrivere nell’elenco dei conciliatori; fissare la data e l’orario dell’incontro; nominare, per ciascun procedimento, il conciliatore più adatto in riferimento al caso concreto; provvedere, all’occorrenza, alla sostituzione del conciliatore medesimo.

Accedere al Servizio di conciliazione per le controversie di natura condominiale è molto semplice. Basta recarsi presso l’Associazione territoriale e compilare l’apposita domanda, indicando il motivo della controversia e il soggetto nei confronti del quale si vuole avviare la procedura. L’Associazione ne darà avviso all’altra parte, invitandola a rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l’altra parte deciderà di aderire, si provvederà alla nomina di un conciliatore, stabilendosi al contempo la data dell’incontro. Diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni previsti senza ricevere alcuna comunicazione al riguardo, ovvero in caso di rifiuto, l’Associazione comunicherà alle parti la conclusione del procedimento.

Tutto il procedimento è riservato e viene condotto dal conciliatore, presso i locali dell’Associazione interessata, in piena autonomia, esaurendosi normalmente in un unico incontro.